

*Affidamento esclusivo cd. rafforzato e sui provvedimenti amministrativi che limitano la responsabilità genitoriale*

Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015 (Pres. Cesare Castellani)

**AFFIDAMENTO DEI MINORI – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – DECISIONI DI MAGGIORE INTERESSE PER I FIGLI – DA ASSUMERE DI CONCERTO DA PARETE DI ENTRAMBI I GENITORI – NECESSITÀ – SUSSISTE – DEROGA – AFFIDAMENTO ESCLUSIVO CD. RAFFORZATO O SUPERESCLUSIVO**

*Nel caso di affidamento esclusivo della prole a uno solo dei genitori, le decisioni di maggior interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., a meno che il giudice non ravvisi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato.*

**PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PROTEZIONE DEL MINORE – ART. 403 C.C. – EFFICACIA LIMITATA NEL TEMPO – CHIARIMENTI E FUNZIONE**

*In materia di protezione dei minori, un provvedimento di natura amministrativa – come quello ex art. 403 c.c. - che va ad incidere su diritti di rango costituzionale (art. 30) in tanto può ritenersi consentito e compatibile con i principi del giusto processo (art. 111 comma secondo Cost.) in quanto l'efficacia di cui è dotato nel limitare la responsabilità genitoriale sia mantenuta in uno spazio temporale di assoluta urgenza, corrispondente ai “tempi tecnici” che occorrono per portare l'autorità giudiziaria a conoscenza dei fatti e consentire alla stessa di assumere con immediatezza, formato un collegio, le decisioni del caso, con provvedimento urgente e immediatamente esecutivo ex art. 333, 336 comma terzo c.c.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

**TRIBUNALE DI TORINO – VII SEZIONE CIVILE – FAMIGLIA**

Il Presidente, a scioglimento della riserva, nel procedimento R.G. ./2014 tra A e B;

preso atto delle dichiarazioni delle parti e dei documenti prodotti;  
sentite le minori C e CC all'udienza 9.1.2015;

*rilevato*

che nella fase presidenziale le questioni relative all'addebito della separazione non assumono particolare rilievo, in quanto i dedotti comportamenti dell'uno o dell'altro coniuge, asseritamente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, necessitano *in primis* di congrua dimostrazione probatoria in corso di giudizio,

dovendosi, quindi, apprezzarne l'efficacia causale nel determinare l'intollerabilità della convivenza;

*ritenuto*

che le figlie minori C (...2002) e CC (...2005) debbano essere affidate al padre, in applicazione dell'art. 337 *quater* c.c., introdotto dal D. L.vo 154/2013, posto che l'affidamento a entrambi i genitori, secondo i noti principi della legge 54/2006, non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di carenze genitoriali della sig.ra A e vi è la preminente esigenza di tutelare il benessere delle minori da comportamenti pregiudizievoli e da un rapporto che allo stato si presenta compromesso;

che, in proposito, va segnalato che, dopo un lungo periodo di crisi coniugale caratterizzato da una conflittualità obiettivamente inusuale, con presentazione di denunce-querelle reciproche (per aggressioni verbali e fisiche e passaggi ospedalieri per richiesta di cure), in data ...11.2014 personale della Polizia di Stato, a seguito di intervento presso l'abitazione coniugale, ove era in corso l'ennesimo litigio, provvedeva a collocare C e CC presso l'abitazione dei nonni paterni, in Torino, ..., consegnandole al padre "in modo esclusivo" (doc. 15 fasc. ..);

che, pur tenendosi conto che la stessa ricorrente ha tratteggiato, nei propri atti difensivi e in udienza, una situazione in cui sarebbe stata vittima di ripetuti maltrattamenti da parte del coniuge, il quale l'avrebbe sottoposta a controlli indebiti sulla sua vita privata (mediante installazione di telecamera nell'abitazione) e, nelle fasi finali della convivenza, l'avrebbe privata quasi completamente di sostegno economico, lasciandola priva di mezzi per provvedere alle esigenze basilari per sé e le bambine (la A è casalinga e il nucleo si manteneva grazie al lavoro del marito, impiegato), dette circostanze, per quanto gravi, si presentano, ad una valutazione preliminare da compiersi in questa fase e fatto salvo quanto meglio si potrà accertare in corso di causa, anche attraverso accertamenti di tipo specialistico, subvalenti rispetto alle esigenze di protezione delle figlie minori e dei loro vissuti;

che, invero, sentite all'udienza 9.1.2015, C e CC hanno, entrambe, manifestato una certa ostilità verso la madre, unitamente ad un rifiuto ad incontrarla restando sole con lei, facendo riferimento sia alle scarse attenzioni e accudimenti da parte della madre durante gli ultimi periodi della vita insieme e alla facilità con cui la genitrice perdeva con loro la pazienza, sia, in particolar modo, all'assidua frequentazione da parte della A di un altro uomo, in più occasioni fatto presenziare quando vi erano le bambine, nonostante la loro evidente – e comprensibile – contrarietà;

che, viceversa, le bambine si sentono accudite e apprezzate dal padre e dal contesto paterno, tanto da soffermarsi a descrivere come i nonni, pur anziani, le stiano positivamente curando e supportando rispetto agli impegni scolastici;

che, in punto collocamento prevalente delle figlie, va aggiunto che, pur avendo il provvedimento amministrativo ex art. 403 c.c., risalente al ..11.2014, perso ormai qualsiasi efficacia, non essendo stato confermato in sede giurisdizionale dalla competente Autorità giudiziaria minorile, prontamente informata (v. doc. Scuola .. sub 21/9 fasc. ..), essendo di tutta evidenza che un provvedimento di natura amministrativa che va ad incidere su diritti di rango costituzionale (art. 30) in tanto può ritenersi consentito e compatibile con i principi del giusto processo (art. 111 comma secondo Cost.) in quanto l'efficacia di cui è dotato nel limitare la responsabilità genitoriale sia mantenuta in uno spazio temporale di assoluta urgenza, corrispondente ai "tempi tecnici" che occorrono per portare l'autorità giudiziaria a conoscenza dei fatti e consentire alla stessa di assumere con immediatezza, formato un collegio, le decisioni del caso, con provvedimento

urgente e immediatamente esecutivo ex art. 333, 336 comma terzo c.c., (si noti, oltretutto, che il collocamento delle minori “in luogo sicuro” non contemplava alcun tipo di rapporto con la madre delle stesse, pur in assenza di comportamenti di maltrattamento nei confronti delle figlie, vertendosi in un caso, per quanto grave, di violenza c.d. assistita), in questa sede vanno considerate altresì le informazioni acquisite attraverso i Servizi sociali

che, in tale senso, dalle relazioni degli operatori in data 21.11.2014 e 5.12.2014 emerge che C e CC sono ben seguite dal padre e dai nonni paterni e che non manifestano l’esigenza di avere rapporti più intensi o più autonomi con la madre, percepita come scarsamente affidabile, soprattutto per la nuova frequentazione di cui si è detto;

che, peraltro, nel concreto svolgimento degli incontri protetti sin qui organizzati dai Servizi sociali la relazione madre-figlia è persa in via di miglioramento, sia a livello di dialogo che di scambi affettivi, in particolare con C, dovendosi per di più segnalare che nel colloquio con il personale scolastico gli operatori ricevevano una descrizione della madre “come una mamma nella norma, partecipante alle attività della scuola con un buon rapporto con la figlia “ (C) ;

che, in ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull’istruzione e l’educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per le figlie debbano essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 *quater* c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. rafforzato;

che, in considerazione di quanto sopra stabilito, debba disporsi che le minori mantengano la residenza anagrafica e la collocazione abituale presso il padre e, conseguentemente, l’abitazione della casa coniugale, *habitat* importante in vista di un recupero di serenità delle figlie, debba essere assegnata al sig. B, con previsione di un congruo termine di rilascio dell’immobile da parte della ricorrente, la quale tuttora vi abita;

che debba disporsi che, in via temporanea, la sig.ra A possa effettuare gli incontri con le figlie, con le necessarie limitazioni e cautele (luogo neutro, presenza di personale educativo), giustificate dai pregressi comportamenti sopra richiamati e, soprattutto, dalla condizione psicologica attuale delle minori, le quali hanno espresso al Presidente, in modo che è parso autentico, pur non escludendosi un forte coinvolgimento nella conflittualità tra gli adulti e una certa solidarietà con i componenti del contesto familiare paterno, che delle minori si sta facendo carico oltre a una contrarietà a restare sole con la madre;

che appare indispensabile, alla luce di quanto sin qui esposto, incaricare i Servizi sociosanitari di seguire e sostenere la situazione, in particolare per quanto riguarda il supporto alle minori, l’elaborazione della separazione dei genitori, il superamento delle conflittualità esistenti e il sostegno al percorso di graduale ripresa/normalizzazione dei rapporti madre-minori ;

che ciascun coniuge debba provvedere alle esigenze delle figlie quando le tiene con sé e che, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, dandosi atto della disponibilità del sig. B a provvedere interamente al mantenimento delle figlie e dell’assenza di domande in punto assegno perequativo di mantenimento, debba essere posto a carico della sig.ra A l’obbligo di partecipare, nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario necessarie alle figlie stesse, come elencate in dispositivo;

che il sig. B debba contribuire al mantenimento della sig.ra A compatibilmente con l’entità dei suoi redditi e con la necessità di provvedere al proprio sostentamento, tenuto conto del divario che emerge comparando la situazione economica delle parti, quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione

agli atti (il mod. 730 del 2014 evidenzia, per l'anno precedente, una retribuzione mensile media, per 12 mesi, di € 3.330,00) che, in particolare, dato atto che per organizzazione familiare concordata tra i coniugi la sig.ra .... era casalinga e doveva occuparsi delle figlie, l'assegno periodico debba essere determinato nell'importo, annualmente rivalutabile, di € 400,00, considerato che è il padre a farsi carico in via esclusiva del mantenimento della prole ma, d'altro canto, la ricorrente dovrà procurarsi una nuova abitazione con relativi costi.

P.Q.M.

Affida le figlie minori C e CC al padre sig. B, disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso detto genitore. Stabilisce che le decisioni di maggior interesse per le figlie siano in ogni caso assunte da entrambi i genitori.

Dispone che la madre possa incontrare le figlie in idoneo ambiente protetto, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente settimanale, a condizione che il genitore in questione collabori con i competenti Servizi sociali Psicologici per la presa in carico e l'accertamento delle capacità genitoriali. Autorizza gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, compresa la possibilità di trascorrere parte del tempo di visita all'esterno del luogo d'incontro, comunque nella loro sfera di vigilanza, ove ciò sia confacente all'interesse delle figlie.

Richiede ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva la presa in carico della situazione delle minori .. e del loro nucleo familiare e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori, per l'elaborazione della separazione e il superamento delle conflittualità esistenti, nonché per un graduale recupero dei rapporti tra la madre e le figlie minori, informando il Tribunale circa l'evolversi della situazione.

Prescrive ai genitori di astenersi da qualsiasi forma di conflittualità familiare alla presenza delle figlie e di collaborare alla realizzazione degli interventi.

Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, al sig. B, disponendo che la sig.ra A se ne allontani entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione delle figlie quando le ha con sé. Inoltre la sig.ra A corrisponderà all'altro coniuge, entro trenta giorni dalla documentazione dell'esborso, il 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate.

Dispone che il sig. B contribuisca al mantenimento della sig.ra A, versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di € 400,00.

Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c.

Nomina G.I. il dott. .. e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I. il 25.3.2015, ore 9.

Assegna al ricorrente termine fino a 45 giorni liberi prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa.

Assegna al convenuto termine fino a 10 giorni prima della prossima udienza per il deposito in cancelleria di memoria ai sensi degli artt. 166 e 167 co. 1 e 2 c.p.c.

Avverte il convenuto che il mancato rispetto del suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avviso alle parti: si precisa che le memorie suddette devono ritenersi, in considerazione della struttura bifasica dei procedimenti in materia di separazione personale e divorzio, atti introduttivi e, pertanto, come tali non rientranti nell'autorizzazione al deposito in forma telematica *omnibus* a norma degli artt. 44 D. L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 e 16 bis D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. Di conseguenza l'eventuale deposito degli atti di cui sopra in forma telematica verrà dal Tribunale dichiarato inammissibile.

Si comunichi alle parti.

Si comunichi ai Servizi sociali e di N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva territorialmente competenti per il tramite dei Servizi in sede.

Torino 22 gennaio 2015

Il Presidente

Dott. Cesare Castellani